

STATUTO DEL CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

1. È emanato lo statuto del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna nel testo che segue, comprendente n. 26 articoli, la Tabella A «Ripartizione quote enti», la Tabella B «Ripartizione quote comuni»
2. In relazione alla tabella A) le quote della Regione sono comprensive delle quote delle Province o Enti subentranti per il 5% e delle quote delle Associazioni per il 4%.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, come anche agli Albi dei Comuni interessati per novanta giorni.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Per la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, parco geominerario della rete globale dei geoparchi riconosciuta dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna e modificato con decreto ministeriale 244 dell'8 settembre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico delle attività produttive, e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Autonoma della Sardegna.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia ordinamentale, normativa, amministrativa e finanziaria.

3. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dei Ministeri consorziati e della regione autonoma della Sardegna, ciascuno per le materie di competenza. La vigilanza è esercitata sullo statuto, sui regolamenti, sui bilanci e sulla dotazione organica con l'intervento delle singole amministrazioni ciascuna per le materie di competenza, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della deliberazione dell'ente, decorso il quale la stessa si intende approvata.

Nel medesimo termine di sessanta giorni, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può chiedere il riesame dell'atto per motivi di legittimità. L'Ente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, può modificare l'atto accogliendo i rilievi espressi dal Ministero ovvero fornire adeguata motivazione sul contenuto del medesimo atto.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica rende il visto di legittimità entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali, in assenza di ulteriori rilievi, la deliberazione si intende approvata.

4. Il presente statuto definisce le finalità del Parco Geominerario e detta i principi per la sua organizzazione, il funzionamento e la gestione unitaria garantendo il coinvolgimento e la partecipazione delle Comunità locali interessate.

Art. 2. Finalità

1. Il Consorzio, fatte salve le competenze specificamente attribuite dall'ordinamento agli enti locali e allo Stato, al fine di favorire il progresso culturale, economico e sociale delle comunità interessate, persegue, nel rispetto della gestione unitaria del Parco, il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione scientifica ed economica del patrimonio geominerario in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del decreto istitutivo del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

2. Il Consorzio ha il compito di perseguire le seguenti finalità ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo:

- a) recuperare e salvaguardare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri e le strutture minerarie e i siti geologici, con particolare riguardo a quelli ambientalmente più compromessi ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-culturale;
- b) recuperare e salvaguardare, nel rispetto delle disposizioni definite in materia dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in particolari strutture museali e archivistiche, il patrimonio di archeologia industriale e quello archivistico e documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura mineraria;
- c) proteggere e salvaguardare, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti e le previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria;
- d) proteggere e salvaguardare le zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie;
- e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili con i valori da salvaguardare e valorizzare;
- f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza a livello internazionale;
- g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni nazionali e internazionali competenti al fine di concorrere, con attività di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato tradizionale e innovativo locale, anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali, da realizzarsi prioritariamente attraverso il restauro delle strutture esistenti riducendo di conseguenza l'uso di ulteriore territorio;
- h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani previsti dalle norme vigenti;
- i) svolgere, in riferimento alla geologia dell'intera Sardegna, attività di carattere esclusivamente scientifico e culturale anche a scopo divulgativo.

3. Il Consorzio definisce, sentiti gli enti locali interessati e i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura e del turismo, in relazione alle aree di interesse e alle aree di cui al decreto istitutivo, le linee d'indirizzo, di programmazione e pianificazione del contesto territoriale intervenendo con strumenti operativi e attuativi coerenti con la pianificazione regionale, in particolare quella paesaggistica.

4. Il Consorzio crea una rete di rapporti permanenti tra il Consorzio del Parco e gli enti locali nella gestione dei siti nel quadro della pianificazione strategica.

5. Il Consorzio si attiva per ottenere la concessione di finanziamenti comunitari, statali e regionali strumentali al raggiungimento delle sue finalità.

6. Il Consorzio promuove interventi a favore dei cittadini diversamente abili per facilitare la conoscenza e l'accessibilità al Parco.

7. Il Consorzio individua e promuove forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione e la gestione del patrimonio indisponibile.

8. Il Consorzio promuove attività di formazione post-universitaria nei corsi di dottorato di ricerca, in master di primo e secondo livello anche attraverso programmi di assegnazione di borse di studio; può partecipare

a centri di ricerca nazionali e internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche italiane e di altri paesi.

Art. 3. Soggetti consorziati

1. Il Consorzio è costituito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, dal Ministero della cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalle Province o Enti subentranti, dai Comuni interessati dalla perimetrazione, dalle Università di Cagliari e di Sassari, e da associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 nonché portatrici di interessi diffusi aventi scopo e finalità sociali e statutarie attinenti a quelle del Parco secondo le seguenti quote di partecipazione: Comuni 51%, Ministeri 20%, Regione 18%, Università 2%, Associazioni 4%, Province 5%. Nelle more del processo di riforma in corso all'atto della modifica del presente statuto, la quota spettante alle Province o enti subentranti è attribuita alla Regione, che con Decreto del Presidente, all'esito dello stesso, potrà trasferirla agli enti individuati quali titolari delle competenze già spettanti alle medesime. Le quote spettanti alle associazioni sono provvisoriamente attribuite alla Regione. Con decreto del Presidente della Regione le medesime quote saranno trasferite alle Associazioni a seguito della loro individuazione sulla base degli appositi criteri deliberati dal Consiglio Direttivo sentita la Comunità del Parco.
2. La percentuale di partecipazione di Comuni e Province o Enti subentranti è ripartita in proporzione all'estensione e al valore storico-ambientale-paesaggistico dei rispettivi territori nell'area di delimitazione del Parco, secondo le allegate tabelle A e B.
3. Il Consiglio Direttivo del Consorzio, sentito il comitato tecnico-scientifico, valuta l'adesione a quest'ultimo di altri soggetti e istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali, aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco. Le modifiche alle tabelle A e B di cui al comma 2 conseguenti all'adesione di nuovi enti locali o statali sono soggette alla medesima procedura di approvazione del presente Statuto.
4. Il Consorzio valorizza le libere organizzazioni e associazioni di volontariato favorendo e sostenendo forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini finalizzate a promuovere le attività del Parco secondo le linee guida che verranno adottate con specifico regolamento.

Art. 4. Competenze territoriali

1. Il Consorzio esercita le competenze attribuite dalle disposizioni di cui al precedente art. 1 e dal presente statuto sui territori e i siti del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, come indicati e/o delimitati dalle cartografie annesse al decreto ministeriale n. 244 dell'8 settembre 2016 recante "Modifica al Decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna".
2. In funzione della volontà espressa dagli enti locali interessati, previa intesa con la Regione e sentita la Comunità del Parco, potranno essere apportate, con delibera del Consiglio Direttivo, modifiche alla perimetrazione del territorio del Parco con l'immediato adeguamento della competenza territoriale del Consorzio alla nuova perimetrazione. Tali modifiche dovranno essere comunicate entro quindici giorni agli altri enti consorziati.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli usi civici e i diritti reali dei singoli e delle collettività sociali e, comunque, tutti gli interventi e attività già regolati secondo legge, nonché quanto stabilito nell'articolo 2, comma 4, del decreto istitutivo.

Art. 5. Valori da salvaguardare e valorizzare

1. Il Consorzio, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile dei territori e siti del Parco, salvaguarda e valorizza:
 - a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche, paleontologiche, paesaggistiche e idrogeologiche;

- b) le testimonianze storiche e culturali e i reperti archeologici comprendenti: il patrimonio tecnico scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto; il patrimonio archivistico delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, degli usi, dei costumi e delle vicende umane;
 - c) i siti e gli habitat di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, con particolare riferimento al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività mineraria, come individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto istitutivo del Parco;
2. Promuove e sostiene attività scientifiche, di formazione e di ricerca, culturali e di educazione ambientale, culturale e paesaggistica compatibili con i valori da salvaguardare e valorizzare.
 3. Nei territori del Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del patrimonio di archeologia industriale, del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

Art. 6. Sede del Parco

1. La sede del Consorzio è individuata nel territorio del Comune di Iglesias, salva diversa successiva determinazione unanime del Consiglio Direttivo, acquisito il parere obbligatorio della Comunità del Parco, e comunque all'interno del territorio del parco.
2. Sono individuate preliminarmente come aree del Parco Geominerario, sulla base delle valenze storico culturali:
 - a) Monte Arci, b) Orani Guzzurra- Sos Enattos, c) Funtana Raminosa, d) Argentiera- Nurra-Gallura, e) Sarrabus-Gerrei, f) Sulcis, g) Iglesiente, h) Guspinese-Arburese.
3. Il Consiglio Direttivo, sentita la Comunità del Parco, potrà individuare sedi distaccate d'area, senza oneri a carico delle spese del Consorzio, utilizzando di norma sedi poste a disposizione a titolo gratuito dai consorziati. Tale individuazione è sottoposta a verifica con cadenza almeno quinquennale.

Art. 7. Nome e simbolo del Parco

1. Il Consorzio, in tutti i suoi atti, si identifica con la denominazione "Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna" e con l'emblema, adottato come marchio collettivo ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 come emendato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, costituito da due segni stilizzati sovrapposti, raffiguranti quello superiore le montagne e quello inferiore il mare, con al centro la scritta Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna con carattere litograph light maiuscolo.
2. Il Consorzio ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema. Può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e sulla base di uno specifico regolamento che verrà adottato dal Consiglio Direttivo, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che siano conformi alle finalità del Parco.
3. Il Consorzio non consentirà che il marchio venga utilizzato da terzi estranei e si impegna a perseguire eventuali contraffattori.
4. Se uno dei soggetti ammessi all'uso del marchio dovesse utilizzarlo in modo non conforme ai fini statuari o nuocendo alla sua immagine, il presidente del Consorzio del Parco prenderà misure idonee alla tutela del marchio stesso. Dette misure penalizzanti non potranno comunque eccedere l'inibizione dell'uso del marchio.

Articolo 8 Pubblicità degli atti

1. Al Consorzio si applica la normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione prevista per gli enti Pubblici non economici dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal Dlgs 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la pubblicità degli atti del Consorzio sul sito web istituzionale è presente un'apposita sezione da destinare ad albo on line nella quale sono pubblicati tutti gli atti previsti dalla normativa vigente,

regolamenti e dal presente statuto. Il sito web assicura la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni per cittadini e utenti.

2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore del Parco assicura che gli atti vengano pubblicati e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti del consorzio sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o dei regolamenti.
5. Il Consorzio adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblici i propri atti.
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, i modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la relativa tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi documenti salvo quanto indicato dal regolamento circa le modalità di accesso ed i costi e tempi di estrazione delle copie degli atti che sarà adottato dal consiglio direttivo.

Articolo 9. Rapporti tra Enti consorziati e Consorzio

1. Il Consiglio Direttivo, tramite il suo presidente, trasmette agli enti consorziati, trenta giorni prima dell'esame da parte della Comunità del parco, le proposte relative al Bilancio preventivo e al conto consuntivo, al piano territoriale di coordinamento, economico- sociale, ai regolamenti, alla pianta organica e alle proposte di modifica degli stessi atti.
2. Il Consiglio Direttivo promuove altresì ogni altra forma di partecipazione e di coinvolgimento degli enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio stesso.

Art. 10. Rete dei siti e dei parchi geominerari

1. Il Consorzio del Parco, anche avvalendosi di strutture specialistiche esterne, si propone quale soggetto di rilevazione, immissione e trasmissione dati dei siti e dei parchi geominerari e ambientali a livello nazionale, comunitario e internazionale al fine di realizzare e gestire un sistema informativo per l'interscambio e la cooperazione a livello internazionale, con particolare riferimento all'area geoculturale del bacino del Mediterraneo.

TITOLO II Disposizioni concernenti gli organi del consorzio.

Articolo 11. Principi generali

1. All'amministrazione consortile si applica la disciplina statale prevista per gli enti pubblici non economici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 20 marzo 2001, n°165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni".

Art. 12. Organi del Consorzio del Parco

1. Sono organi di indirizzo, di programmazione e di controllo del Consorzio del Parco:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Comitato tecnico scientifico del Parco.
2. È organo di gestione il Direttore del Consorzio del Parco.
3. È organo consultivo del Consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico del Parco.
4. Gli organi del Consorzio del Parco durano in carica cinque anni e i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
5. La partecipazione agli organi collegiali del Consorzio è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, e a gettoni di presenza, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei

Conti. I rimborsi spese sono a carico del Consorzio.

Art.13. Presidente del Consorzio del Parco

1. Il presidente del consorzio del Parco, scelto tra persone di comprovata capacità professionale in materia di interesse del Parco, è nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con i Ministeri competenti, d'intesa con il presidente della regione Sardegna.
2. Dura in carica per cinque anni e può essere rinominato per un solo ulteriore mandato.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; fornisce al Direttore del Parco gli indirizzi politico- amministrativi per la gestione e vigila sulla loro attuazione. Partecipa alle adunanze della Comunità del Parco senza diritto di voto.
4. La carica di Presidente del Parco è incompatibile con qualsiasi carica politica elettiva.

Art. 14. Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio del Parco, che lo presiede, e da dieci componenti, di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 3, comma 1, del decreto istitutivo, tre in rappresentanza e su proposta dei Comuni facenti parte della Comunità del Parco riuniti in assemblea dei Sindaci di cui uno invitato permanente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell'amministrazione, e tre in rappresentanza e su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, di cui uno invitato permanente senza diritto di voto e senza oneri a carico dell'amministrazione, e uno dei quali può essere espressione delle Associazioni che fanno parte del Consorzio.
2. Il Consiglio si intende regolarmente costituito con la nomina di cinque componenti su nove. Nel caso di mancata designazione dei rappresentanti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi 45 giorni dalla nomina del Consiglio Direttivo, può esercitare il potere sostitutivo e provvedere alla nomina dei membri mancanti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale ovvero tra amministratori degli enti locali e nominati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con i Ministeri consorziati e d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.
5. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione, delibera sugli atti rientranti tra tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Predispone i regolamenti del Parco.
6. Il Consiglio Direttivo delibera in prima convocazione con un quorum formato dal Presidente e cinque componenti, in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Art. 15. Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo politico-amministrativo, programmatico e gestionale del Consorzio e ne controlla l'attuazione. Emanando le direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco e il raggiungimento delle finalità statutarie.
2. In particolare, sono affidate al Consiglio Direttivo le seguenti competenze:
 - a) deliberare in merito ai criteri per l'individuazione delle Associazioni aventi diritto alla quota parte del consorzio sentita la Comunità del Parco;
 - b) elaborare lo statuto del Consorzio del Parco ed ogni sua eventuale revisione;
 - c) nominare il Direttore del Parco;
 - d) deliberare sulla proposta da parte del direttore della pianta organica del Consorzio del Parco e sulle sue modifiche;
 - e) adottare il regolamento del Parco di cui all'articolo 14 del decreto istitutivo, previo parere della

Comunità del Parco;

- f) adottare gli altri regolamenti da sottoporre al parere della Comunità del Parco, e, in particolare, sui regolamenti di organizzazione e funzionamento del personale, di amministrazione contabilità e finanza, di concessione di contributi e benefici;
- g) adottare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del Consorzio da sottoporre al parere della Comunità del Parco;
- h) approvare la pianificazione strategica e territoriale e il piano economico-sociale e curarne l'attuazione.

Art. 16. Direttore del Consorzio del Parco

1. Il Direttore del Consorzio del Parco è l'organo responsabile della gestione del Parco e risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni, nonché dei risultati, al Presidente e al Consiglio Direttivo. È nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di sperimentata competenza ed esperienza nelle materie di pertinenza del Parco, maturata in incarichi dirigenziali nel settore pubblico o privato.

Al esso spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo sulla base delle direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

2. Il Direttore, in particolare:

- a) formula proposte al Presidente per la definizione di obiettivi e di programmi a carattere unitario e in ordine alle necessità di risorse finanziarie, organizzative e strumentali;
- b) pianifica l'attività e l'uso delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando la realizzazione dei risultati, promuovendo l'efficacia e l'efficienza delle strutture;
- c) adotta gli atti e i provvedimenti di diretta competenza, secondo le attribuzioni specificate dal regolamento del personale;
- d) l'attività dei responsabili preposti alle sedi distaccate d'area ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata degli stessi;
- e) individua le modalità di organizzazione interna delle strutture organizzative e adotta gli atti per la mobilità tra le strutture del Consorzio, nonché provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alle strutture di competenza, anche in relazione ai provvedimenti disciplinari;
- f) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza, in coerenza con le attribuzioni specificate dal regolamento del personale e dal regolamento di contabilità.

3. Per l'esercizio delle attività tecniche e operative il Direttore del Parco può avvalersi, tramite la stipula di apposite convenzioni, di enti di ricerca e Università.

Art. 17. Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni soggetto giuridico che aderisce al Consorzio del Parco e che vi partecipa in proporzione alla rispettiva quota consortile.

2. I Comuni e le Province o enti subentranti che aderiscono al Consorzio sono rappresentate rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente o da un suo delegato. Gli altri enti da un soggetto appositamente nominato.

3. Il rappresentante del Comune portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, il rappresentante più anziano di età, convoca la Comunità del Parco per il suo insediamento entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle nomine di tutti rappresentanti degli enti consorziati che devono essere inviate, oltre che alla sede legale del Consorzio, anche a tutti gli enti che hanno partecipato all'atto costitutivo del Consorzio.

4. Nella prima seduta, la Comunità del Parco, preso atto del proprio insediamento, elegge il Presidente tra i rappresentanti dei Comuni ed il Vicepresidente tra i rappresentanti degli altri Enti Consorziati e adotta, a

maggioranza qualificata dei votanti, in proporzione alla rispettiva quota consortile, il proprio regolamento di organizzazione.

5. I componenti della Comunità del Parco durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'ente di provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all'insediamento dei successori.

6. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio in merito:

- ai programmi annuali e pluriennali di attività e di investimenti;
- al bilancio preventivo, alle sue variazioni e al conto consuntivo;
- alla pianificazione strategica del Parco;
- al piano economico-sociale del Parco;
- al piano territoriale del Parco;
- al regolamento di amministrazione del Parco, su proposta del Consiglio Direttivo;
- alla pianta organica del personale del Consorzio e le relative variazioni;
- alla partecipazione del consorzio ad enti, società, consorzi ed associazioni.

7. Propone agli enti consorziati eventuali modifiche da apportare al presente statuto, con la maggioranza di almeno i due terzi delle quote consortili.

8. La Comunità del parco non può validamente esprimersi in prima convocazione se non sia presente un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di rappresentanza nel Consorzio.

9. In seconda convocazione la Comunità del Parco delibera con 1/5 delle quote di rappresentanza nel Consorzio.

10. Le votazioni della Comunità del Parco sono palesi, fuorché per le votazioni riguardanti le persone.

Art. 18. Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo la modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità adottato dal Consiglio Direttivo secondo i principi di contabilità di Stato di cui alle relative leggi.

2. E' nominato con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è composto da un membro con funzioni di Presidente designato dal Ministro dell'economia e finanze; da due membri effettivi indicati rispettivamente dallo stesso Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e dall'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente che, con le medesime modalità, provvedono all'indicazione di due membri supplenti.

3. I membri del Collegio debbono essere iscritti nel registro dei revisori legali e durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Ai revisori spetta un compenso stabilito con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Economie e Finanze. Resta salvo quanto previsto dall'art.10, comma 19, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111

Art. 19. Comitato tecnico-scientifico del Parco

1. Il Comitato tecnico scientifico del Parco ha funzioni propositive e consultive; dura in carica cinque anni, è composto dal Direttore Generale della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Sardegna e da quattro membri scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

- un esperto in materie geologico-minerarie e ambientali;
- un esperto in materie storico-archeologiche e museali;
- un esperto in materie economico sociali e di marketing territoriale;
- un esperto in materie di pianificazione territoriale.

I componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna previa acquisizione, in riferimento ai primi due esperti, delle indicazioni delle Università di Cagliari e Sassari.

2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sulle proposte attinenti i programmi annuali e pluriennali di ricerca; sui programmi annuali e pluriennali di investimento; sulla pianificazione strategica; sul piano economico-sociale di gestione; sul piano territoriale; sul regolamento del Parco. Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione afferente alla gestione del Parco sottopostagli dal Presidente del Parco o dal Direttore.

3. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente del Parco che coordina i lavori senza espressione di voto.

Art.20. Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli enti consorziati; dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti; da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

2. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco, oltre ai finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:

- a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione Europea, di enti ed organismi internazionali, dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, delle Province, dei Comuni ed altri enti pubblici statali e locali;
- b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali di denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni ed attività a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni di utilizzazione dei medesimi;
- d) i diritti di ingresso e di privativa in zone e in strutture museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- e) i contributi eventuali dei privati che svolgono attività turistiche, industriali, artigianali, agricole, commerciali e promozionali;
- f) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e di salvaguardia;
- g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Consorzio del Parco.

3. I contributi ordinari dello Stato sono posti a carico, secondo le rispettive competenze ed iniziative, dello stato di previsione Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.

4. Il bilancio e il rendiconto, la disciplina delle entrate e delle uscite, la regolamentazione del patrimonio e dell'attività contrattuale sono oggetto del regolamento di contabilità e finanza previsto dall'art. 25.

Art. 21. Pianificazione strategica del Parco

1. La pianificazione strategica del Parco, che definisce il disegno politico per uno sviluppo sostenibile in una prospettiva di medio e lungo termine, è adottata dal Consiglio Direttivo, sentita la Comunità del Parco e il Comitato tecnico-scientifico, e approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con i Ministeri competenti, e d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Individua, con il più ampio coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali, le linee di sviluppo funzionali all'organizzazione del territorio e i meccanismi di raccordo con la strumentazione urbanistica regionale, provinciale e comunale.

3. La pianificazione strategica si articola in pianificazione socioeconomico e pianificazione territoriale; quest'ultima si esplica nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale.

Art. 22. Il Piano Socio-Economico di gestione del Parco

1. Il Piano Socio-Economico di gestione del Parco è funzionale a favorire le finalità di riconversione e sviluppo produttivo dei territori ricompresi nella perimetrazione del Parco. Individua e promuove, attraverso procedure partecipative, interventi funzionali allo sviluppo socio-economico dei territori, le linee strategiche di intervento funzionali alla promozione del Parco e le nuove opportunità di crescita e sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Art. 23. Il Piano Territoriale del Parco

1. Il Piano Territoriale del Parco, in coerenza con le destinazioni d'uso del territorio e la pianificazione paesaggistica, le potenzialità strutturali e infrastrutturali e i vincoli della pianificazione regionale, provinciale e comunale, finalizzati alla salvaguardia dei contesti ambientali e paesaggistici, prevede interventi e criteri attuativi articolati in funzione delle forme d'uso, godimento e tutela del contesto territoriale di riferimento.

2. Con le norme di attuazione possono essere demandate agli enti locali direttamente interessati le attività di gestione amministrativa e di vigilanza, nel rispetto delle previsioni e attribuzioni definite dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Art. 24. Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza delle aree e territori ricompresi nel perimetro del Parco è affidata a strutture di supporto, secondo quanto disposto nel regolamento di organizzazione.

2. Il Direttore del Parco invia ai Ministeri competenti e agli Assessorati Regionali alla Difesa dell'Ambiente e alla Pubblica Istruzione un rapporto semestrale su forme, efficacia ed esiti della vigilanza.

3. La sorveglianza sui territori ricompresi nel perimetro del Parco è affidata al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, in coordinamento con le altre strutture di vigilanza operanti nel territorio, tramite la stipula di apposite convenzioni.

Art. 25. Regolamenti

1. I regolamenti, di seguito elencati, sono elaborati dal Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco che li trasmette agli Enti consorziati ed alle amministrazioni competenti per materia. I regolamenti sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere delle amministrazioni competenti per materia.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le procedure di funzionamento degli organi e i criteri per la definizione dei compensi (in attuazione di quanto riportato nel DPCM 23 agosto 2022, n. 143), l'articolazione delle strutture e i relativi compiti.

3. Il regolamento del personale, nell'ambito della normativa e del contratto di lavoro vigenti per gli enti pubblici non economici, disciplina le procedure di assunzione del personale.

4. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza disciplina l'attività amministrativo contabile, l'attività contrattuale, la partecipazione a società e consorzi.

5. Il regolamento per la concessione di contributi e benefici individua i requisiti per la loro ammissibilità, nonché le procedure per la loro erogazione.

Art. 26. Revisione dello statuto e dei regolamenti

1. Le modifiche allo statuto sono adottate con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che, d'intesa con la regione Sardegna, le approva.

2. Le modifiche ai regolamenti del Consorzio avvengono ad opera del Consiglio Direttivo del Consorzio secondo le procedure e le modalità indicate nel decreto istitutivo all'art. 15 comma 2.